

polizia, il portiere sarebbe tenuto a siffatta vigilanza e custodia. Nel regolamento di esecuzione del testo unico della legge di p. s. (art. 113 regio decreto 6 maggio 1940 n. 635) si stabilisce che l'autorità di polizia, nel provvedere sulle domande per la iscrizione nel registro dei portieri, deve valutare, tra l'altro, con criterio discrezionale, se l'interessato per età, condizioni di salute, intelligenza, sia in grado di spiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose. La norma, oltre che a dettare prescrizioni all'Amministrazione sui requisiti da valutare ai fini dell'autorizzazione, viene implicitamente a imporre determinati obblighi di comportamento a quelle categorie di persone, che, pertanto, pur conservando la loro qualità di privati, esplicano una attività (vigilanza per la prevenzione di delitti), che è tra i fini istituzionali della autorità di p. s., e che questa ritiene opportuno esercitare anche a loro mezzo. È evidente anche qui che dalla eventuale violazione dello specifico dovere di vigilanza, quale imposto ai portieri dalla pubblica Amministrazione, non corrispondono diritti subiettivi dei singoli, perchè quella attività (ed i concetti sono ormai troppo noti) si giustifica e si spiega nell'interesse della generalità e non dei singoli individui.

Onde al singolo può solo riconoscersi un interesse a che sia ben esplicato quel servizio, interesse che come tale non assurge all'intensità di un diritto azionabile in via giudiziaria.

Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE DI MANTOVA.

Sentenza 12 marzo 1947; Pres. FINADRI, Est. JANNUZZI; Pupillo (Avv. POLACCO) c. Motta (Avv. MICHELOTTO, SCORRI).

Danni di guerra — Rappresaglia di militi delle brigate nere in danno di partigiani — Fatto di guerra — Responsabilità dello Stato — Legittimazione passiva dei colpevoli — Inesistenza (D. legisl. 6 settembre 1946 n. 226, equiparazione delle formazioni partigiane alle forze regolari, art. 1).

Lo Stato è, ai sensi del decreto legisl. 6 settembre 1946 n. 226, tenuto a risarcire coloro ai quali militi delle brigate nere asportarono, a titolo di rappresaglia, la mobilia per la loro qualità di partigiani. (1)

I proprietari della mobilia non sono legittimati a chiedere il risarcimento del danno ai colpevoli dell'asportazione. (2)

(1-2) Danni di guerra per atti di repressione antipatriottica della Repubblica sociale.

Ecco ancora una di quelle lunghe sentenze — alle quali purtroppo i nostri tribunali ci son venuti abituando — che per risolvere non gravi problemi tirano in ballo cielo e terra, e con la loro esuberanza di argomenti e di erudizione — sacra e profana — non riescono che ad intorbidare acque spesso per sé stesse cristalline. Quanto più austero e più consono alla funzione giurisdizionale appare al confronto il lineare metodo della giurisprudenza francese, la quale, aborrendo da ogni disquisizione teorica, limita il contenuto delle proprie pronunce a lasciar discendere da una stringata esposizione delle indispensabili premesse di fatto e di diritto il semplice e solenne dispositivo!

1. — La specie era la seguente. Si invocava la condanna al risarcimento dei danni di un ufficiale dell'ufficio politico investigativo della guardia nazionale repubblicana, il quale sotto la Repubblica sociale aveva ordinato — e fatto eseguire mediante deposito in luogo di pertinenza della guardia stessa, successivamente saccheggiato dalla folla — un sequestro di mobili appartenenti a patrioti.

Dal testo della sentenza non risulta in applicazione di quale disposizione l'ufficio politico investigativo avesse proceduto al sequestro. Non appare perciò chiaro se sulla base dell'ordinamento giuridico della Repubblica sociale esso fosse o non da considerarsi legittimo.

Il Tribunale, ecc. — Il carattere politico-militare dell'asportazione degli effetti mobili subita dagli attori, e da questi posta a fondamento della domanda di risarcimento del danno, risulta dalla esposizione contenuta nell'atto di citazione e dalla quale si evince: che, per ordine del convenuto, comandante della brigata nera di Mantova, elementi appartenenti all'ufficio politico della stessa fecero irruzione nella loro abitazione, allo scopo di procederne alla cattura, siccome appartenenti al movimento parti-

2. — Alla stregua dei principi generali comunemente accolti presso di noi (1), qualora l'operazione fosse stata arbitraria, sarebbe risultata poco dubbia la responsabilità personale dell'ufficiale dell'ufficio politico investigativo (2).

Questione avrebbe potuto invece sorgere nel caso — per altro più verosimile — che l'operazione fosse stata compiuta in conformità dell'ordinamento della Repubblica sociale. Tuttavia, anche in tal caso, una responsabilità personale dell'ufficiale avrebbe ben difficilmente potuto, allo stregua dei principi, venir contestata. Come altra volta ho avuto occasione di porre in evidenza, mi sembra, in vero, inconfutabile, per i fatti dannosi del regime politico usurpatore, la responsabilità personale di tutti coloro, i quali, non nell'adempimento di un dovere, cui, entro i limiti della effettività del potere usurpatore, fosse impossibile sottrarsi, ma volontariamente, abbiano cooperato alla instaurazione o al mantenimento di tale regime (3). E non appare controvertibile che la qualifica di ufficiale appartenente all'ufficio politico investigativo implichi chiaramente adesione volontaria all'azione della Repubblica sociale.

Anteriormente al decr. legisl. del Capo dello Stato 6 settembre 1946 n. 226, sulla definizione dei fatti di guerra e la equiparazione delle formazioni partigiane alle forze armate ai fini del risarcimento dei danni di guerra, il problema dunque avrebbe dovuto comunque esser risolto nel senso della responsabilità personale dell'ufficiale.

3. — *Quid* posteriormente a tale legge, la quale all'art. 1, destinato a sostituire l'art. 2 della legge sul risarcimento dei danni di guerra 26 ottobre 1940 n. 1543, considera «fatti di guerra», come tali legittimanti a indennizzo da parte dello Stato, «in quanto compiuti dalle forze armate» — non importa se «nazionali, alleate o nemiche» — tra l'altro, «gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili»? —

L'articolo citato, al 3° comma, equipara alle forze armate «le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche», intendendo per tal modo riferirsi, come è dato ricavare dal titolo del decreto (dove si parla della «equiparazione delle formazioni partigiane alle forze armate ai fini del risarcimento dei danni di guerra») (4), alle formazioni partigiane. E la sentenza annotata — la quale, tra l'altro, mostra di far confusione tra la guardia nazionale repubblicana (5) e il corpo ausiliario delle squadre d'azione di camicie nere, o «brigate nere» (6) (due corpi che vanno tenuti nettamente distinti, e in relazione ai cui componenti l'ordinamento dello Stato legittimo ha assunto diverso atteggiamento) (7) — per dimostrare l'indennizzabilità dei danni

(1) Cfr., per tutti, TESAURO, *L'atto riferibile allo Stato*, 1927, pag. 99 segg.; ALESSI, *La responsabilità della pubblica Amministrazione*, I, 1939, pag. 163 segg.

(2) È noto che un diverso orientamento seguono la dottrina e la giurisprudenza francesi, le quali ammettono la responsabilità della pubblica Amministrazione nei casi di trasgressione di norme penali da parte dei funzionari preposti agli uffici. Cfr. DREZ, *La responsabilità de la puissance publique*, 1938, p. 98 segg. Per richiami giurisprudenziali, v. le perspicue *Conclusioni* presentate dal commissario governativo LEFAS sull'affare Stavisky davanti al Consiglio di Stato — chiamato a pronunciarsi su di esso il 29 marzo 1946 — riportate per estratto nella *Revue du droit public*, 1946, p. 492 segg. Nella dottrina nostra è stata avanzata al riguardo la tesi della ammissibilità di una responsabilità indiretta dell'Amministrazione. Cfr. ALESSI, *La responsabilità*, cit., I, pag. 169 segg.

(3) Cfr. SANDULLI, *Fatti dannosi della Repubblica sociale e responsabilità dello Stato italiano*, in questa raccolta, retro, I, 160, e indicazioni di diritto penale *sub nota* 54 ivi, nonché espressamente, per la guardia nazionale repubblicana, G. VASSALLI, *La collaborazione col tedesco invasore nella giurisprudenza delle sezioni speciali della Cassazione*, nella *Giustizia penale*, 1946, II, c. 415.

(4) Sul problema del valore interpretativo del titolo delle leggi, cfr. CRISAFULLI, *A proposito del titolo delle leggi*, in *Stato e diritto*, 1941, II, pag. 5 segg., dell'estratto e ivi indicazioni.

(5) La guardia nazionale repubblicana venne istituita col decreto legisl. del duce 8 dicembre 1943 n. 913, il quale reca però la data del 24 dicembre. Il decr. legisl. 18 dicembre 1943 n. 921, il quale ne dettava la disciplina, le assegnava compiti di polizia interna e militare analoghi a quelli dei carabinieri.

(6) Tale corpo venne istituito col decr. legisl. del duce 30 giugno 1944 n. 446, il quale all'art. 7 ne specificava il compito nel «combattimento per la difesa dell'ordine della Repubblica sociale italiana, per la lotta contro i banditi e i fuorilegge e per la liquidazione degli eventuali nuclei di paracadutisti nemici».

(7) Su ciò v. diffusamente G. VASSALLI, *La collaborazione*, cit., c. 706 segg., e ivi richiami di giurisprudenza.

giano; che, non avendoli trovati in casa, fermarono, quali ostaggi, la madre dei Pupillo e un'altra signora ospite degli stessi; che gli effetti mobili asportati furono portati al comando della brigata nera e quivi conservati, con promessa di restituzione, ove i ricercati si fossero costituiti al comando stesso; che infine la domanda è rivolta contro il convenuto, per aver questi, nella sua qualità di comandante della brigata nera, dato gli ordini di cattura degli attori e del fermo dei famigliari, quali ostaggi, e dell'asportazione degli oggetti, trattendoli quindi illegittimamente presso il comando stesso.

prodotti nella lotta antipartigiana dall'ufficio politico investigativo della guardia nazionale repubblicana, ha ritenuto di dover inquadrare questa stessa nelle formazioni partigiane, cui si riferisce il decreto citato.

4. — Mi pare però che la sentenza sia incorsa con ciò in una notevole inesattezza.

La qualifica di partigiano può essere, in fatti, riferita soltanto a coloro i quali, non inquadrati nelle forze armate regolari, e privi di segni di riconoscimento militari, svolgono operazioni belliche, per lo più nelle retrovie del nemico, e per ciò appunto non possono esser considerati protetti dalle garanzie che il diritto internazionale bellico accorda agli appartenenti alle formazioni regolari (art. 29 della legge di guerra approvata col r. decreto 8 luglio 1938 n. 1415) (8).

Le formazioni militari della Repubblica sociale rispondevano invece ai requisiti propri delle forze armate, quali previsti, in conformità delle norme consuetudinarie, dall'art. 1 della Convenzione dell'Aja del 1907 (9). E, se pure ha potuto formare oggetto di discussione se esse fossero da considerare o non inquadrare nell'esercito germanico come parte costitutiva di questo (10), è apparso tuttavia difficilmente contestabile che al minimo dovesse venir loro riconosciuta la qualità di legittimi belligeranti (11). Esse, se pure dipendenti da un governo ribelle, ma tuttavia indiscutibilmente dotato delle caratteristiche del governo di fatto (12), erano formazioni militari regolari.

5. — Per quanto riguarda specificamente la guardia nazionale repubblicana, è da osservare tuttavia che, sebbene l'art. 3, 1° comma del decr. legisl. del duce 18 dicembre 1943 n. 921 la considerasse « forza armata dello Stato », essa, per i servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, veniva dal 4° comma dello stesso articolo posta alle dipendenze del Ministero dell'interno. E ciò potrebbe a prima vista indurre nella convinzione che, risolvendosi l'attività esplicata nell'esercizio di tali attribuzioni — nella quale rientrava la repressione antipartigiana — in attività di polizia (13), per essa non potesse parlarsi di operazioni militari, o a queste connesse, come tali sussumibili sotto la qualifica del « fatto di guerra », indennizzabile ai sensi del decreto 6 settembre 1946 n. 226.

6. — Tuttavia a questo punto intervengono necessariamente, in relazione alla specie in esame, altre considerazioni.

Il decreto da ultimo citato — indubbiamente imperfetto dal punto di vista tecnico, come tutta la legislazione di questi ultimi anni — ha, in fatti, avuto di mira, come chiaramente è dato ricavare dalla latitudine delle sue formulazioni, una estensione della nozione di « fatto di guerra », tale che in base ad essa, per evidenti ragioni di giustizia distributiva, potessero essere indennizzati tutti i danni comunque occasionati anche dalla guerra civile dilagata in Italia in concomitanza e in funzione della guerra internazionale. Del resto, una volta equiparate, a tal fine, come espressamente il decreto ha fatto, le formazioni partigiane alle forze armate, e una volta considerati fatti di guerra quelli comunque posti in essere da tali formazioni — fossero o non conformi alle regole della condotta della guerra (art. 1, comma 2°) — sarebbe un assurdo logico e giuridico non considerare sullo stesso piano le azioni dell'avversario espressa-

(8) Cfr. BALLADORE-PALLIERI, *La guerra*, 1936, pag. 254 segg.

(9) Tale articolo, trasferito nel nostro ordinamento attraverso l'art. 25 della legge di guerra del 1938, richiede per le milizie e i corpi volontari: a) che siano sottoposti a un capo responsabile; b) che indossino un'uniforme o siano muniti di un distintivo comune a tutti e riconoscibile a distanza; c) che portino apertamente le armi; d) che si attengano alle leggi e agli usi di guerra. Per quanto riguarda l'ultimo requisito è stato però giustamente osservato che esso è « in parte superfluo, in parte erroneo » (BALLADORE-PALLIERI, *op. cit.*, pag. 177).

(10) Sulla questione, la quale a mio avviso va risolta in senso negativo, v. anche per indicazioni, SANDULLI, *Fatti dannosi*, cit., c. 153 segg.

(11) Cfr. segnatamente ZANNINI, *Rilevanza internazionale della r. s. i. a valore degli atti da essa emanati*, nella *Giur. it.*, 1946, I, 2, c. 276.

(12) Cfr. SANDULLI, *Fatti dannosi*, cit., c. 155, e ivi indicazioni.

(13) Cfr. G. VASSALLI, *La collaborazione*, cit., c. 711.

Ciò posto, s'impone di accertare se il fatto denunciato debba qualificarsi fatto di guerra, ai sensi del decr. legisl. 6 settembre 1946, n. 226, che dà diritto al risarcimento dei danni verso l'erario dello Stato ed inoltre se, oltre a tale diritto, colui che ha subito il danno conservi azione per il risarcimento, concorrente o sussidiaria, nei confronti di chi vi ha dato causa, secondo le norme di diritto comune.

La prima questione importa anzitutto di stabilire se le formazioni della brigata nera debbono ritenersi, ai fini della legislazione sul risarcimento dei danni di guerra, come

mente rivolte a prevenire e a reprimere tali fatti. La guerra non è un fatto unilaterale: ma è azione che si contrappone all'azione.

La qualifica di fatto di guerra, attribuita alle varie manifestazioni della lotta antipartigiana, mi pare sia dunque *in re ipsa* nella qualifica di fatto di guerra riconosciuta all'azione partigiana. Nè per identificarla nella specie era necessario — come ha ritenuto la sentenza — ricorrere alla configurazione della stessa guardia nazionale repubblicana come formazione partigiana. Piuttosto, e più correttamente, per quanto riguarda la sua partecipazione alla lotta antipartigiana, la guardia nazionale repubblicana, se proprio le si volesse trovare un inquadramento nell'applicazione del decreto legislativo in questione — il quale, in senso evidentemente generico e comprensivo, nell'intento di abbracciare comunque tutti i belligeranti (e quindi senza che il bisogno della specificazione si lasci avvertire), si avvale della stessa ampia formula della legge 26 ottobre 1940 n. 1543: « forze armate nazionali, alleate o nemiche » — dovrebbe trovare se mai il suo posto nella categoria delle forze armate « nemiche ».

7. — Una particolarità del decreto più volte ricordato è che esso al 2° comma del primo articolo sottopone indiscriminatamente alla disciplina dei fatti di guerra, ai fini della loro indennizzabilità da parte dello Stato, tutti gli atti arbitrari e delittuosi commessi dalle forze armate e dalle formazioni equiparate in occasione della guerra (rastrellamenti, rappresaglie, saccheggi, appropriazioni). Di tali atti, in vero, lo Stato non sarebbe tenuto, in conformità dei principi, a rispondere direttamente (14), almeno quante volte essi fossero posti in essere da parte degli appartenenti alle forze armate, al di là e in abuso delle proprie attribuzioni. In tali ipotesi, invero, essi sarebbero riferibili personalmente agli agenti, e non allo Stato per conto del quale questi operano.

La deroga ai principi appare però più che spiegabile, a seguito di una guerra, la quale — e purtroppo, per quanto in misura varia, da parte di tutti i belligeranti — ha visto elevati a norma l'abuso e l'effeatezza, e dappertutto ove ha dilagato, ha conosciuto gli orrori e le nefandezze della lotta civile. Una volta assurti a sistema, l'illegalità e l'abuso hanno fatalmente reso assurda ogni pretesa alla rigorosa identificazione dei responsabili diretti. E, una volta passata la bufera, una collettività ispirata nella sua azione a sani principi di superiore giustizia, per quanto stremata ed esausta a causa delle atroci vicende attraversate, non poteva non assumere su di sé il gravoso ma doveroso onere di solidarietà di indennizzare i singoli colpiti dal flagello sociale.

Questo il vero e unico fondamento del diritto all'indennizzo per atti abusivi subiti in occasione della guerra, quale riconosciuto dal decreto 6 settembre 1946 n. 226. Il quale, dunque, non trova la sua fonte in principi di ordine generale — quali senza scopo, col far ricorso, per esempio, male a proposito, alla nozione di forza maggiore, si affanna a cercare la sentenza annotata —: ma soltanto nella particolare disposizione legislativa.

8. — Nè certo più necessari, nè più felici, sono nella sen-

(14) Cfr. FRAGHÌ e GUIDI, *Danni di guerra*, nel *Nuovo dig. it.*, VI, 1938, pag. 556. Se oggi può considerarsi principio generale del nostro diritto, in quanto acquisito alla comune coscienza sociale e confortato dalla prassi legislativa, quello dell'indennizzo da parte dello Stato dei danni di guerra (cfr. SANDULLI, *Fatti dannosi*, cit., c. 161 segg.), non mi pare tuttavia che altrettanto possa dirsi per la responsabilità dello Stato per gli atti arbitrari degli appartenenti alle armate belligeranti. E tuttavia da considerare che, per quanto, sia il testo unico 27 marzo 1919 n. 426, sul risarcimento dei danni conseguenti alla prima guerra mondiale, sia la legge 26 ottobre 1940 n. 1543, sul risarcimento dei danni conseguenti alla seconda guerra mondiale — pur formulando in modo assai lato ed elastico il concetto di « fatto di guerra » — non facciano espresso riferimento a tali atti arbitrari, e per quanto la esclusione di questi in quei testi a contenuto generale appaia confermata dalla successiva emanazione di leggi espressamente rivolte a disporre la indennizzabilità degli atti stessi (così appunto il decr. legisl. 6 settembre 1946 n. 226), pure la giurisprudenza, anche sotto l'impero di quei soli testi a contenuto generale, ha riconosciuto l'obbligo dello Stato al risarcimento dei danni derivati dagli atti arbitrari dei belligeranti. Cfr. App. Trento 20 gennaio 1922, nel *Foro nuove prov.*, 1922, c. 189, e *Foro it.*, Rep. 1922, voce *Danni di guerra*, n. 5. Nello stesso senso, in dottrina, DE CUPES, *Il danno*, 1946, pag. 209.

formazioni partigiane. All'uopo va rilevato che, nella intestazione del decr. legisl. 6 settembre 1946 n. 226, è usata la formula « definizioni dei fatti di guerra ed equiparazione delle formazioni partigiane alle forze armate, ai fini del risarcimento dei danni di guerra ».

Da tale formula può sorgere dubbio che per « formazioni partigiane » debbano intendersi esclusivamente quelle che, combattendo contro i tedeschi, contribuirono alla liberazione del territorio nazionale. Inversamente, nel testo della legge è esplicitamente detto: che è considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento, il fatto compiuto dalle forze armate nazionali, alleate, o nemiche (1° comma art. 1); che sono equiparate alle forze armate, di cui ai commi precedenti, le formazioni volontarie partecipanti alle formazioni belliche suddette (comma 3° art. 1).

Ora non è dubbio che le brigate nere erano formazioni volontarie che si affiancavano alle forze armate tedesche, e ciò, sia per le persone che le componevano, tutti aderenti alla repubblica fascista alleata dei tedeschi, sia per il loro inquadramento, del tipo perfettamente militare, sia infine per gli scopi che si proponevano di raggiungere e per i mezzi usati, e cioè la vittoria delle armi tedesche e la repressione, con l'uso delle armi, di ogni movimento di resistenza o di offesa alle forze armate nemiche, che

tenza annotata gli spunti rivolti a cercare un nesso giuridico tra la confisca a opera dello Stato, prevista dalla legislazione sulle sanzioni contro il fascismo (art. 9 d. legisl. luogot. 27 luglio 1944 n. 159), e l'indennizzo a carico dello Stato di coloro, i quali abbiano subito danni in occasione della lotta condotta dai fascisti contro il governo legittimo. La confisca repressiva (15) è, in fatti, chiaramente una sanzione per una infrazione, della quale il soggetto offeso è la collettività sociale nella sua unità: e dunque ha tutt'altro titolo giuridico che quello dell'espropriazione a favore dei privati danneggiati. Del resto, a rivelare la mancanza di ogni nesso del genere di quello ipotizzato, dovrebbe esser sufficiente, se non altro, il considerare come la applicazione della confisca sia assolutamente indipendente dalla circostanza che ricorran o meno danni privati, e come, per contro, il diritto all'indennizzo, ex decreto 6 settembre 1946 n. 226, compete indipendentemente dal fatto che sia individuato ed espropriato il diretto responsabile del danno.

Un nesso avrà potuto tutt'al più esservi sul piano della politica legislativa. Ma non è compito del giurista positivo, nè tanto meno del giudice, rifarsi a esso.

9. — Quanto poi alla questione dell'esercizio dell'azione per risarcimento del danno nei confronti del diretto autore di esso, oltre che nei confronti dello Stato indennizzante, è chiaro come non siano necessarie troppe argomentazioni per dimostrare che essa non ha alcun fondamento. Il legittimato passivo all'azione è, in base al decreto del 1946, unicamente lo Stato. Sarebbe quindi inammissibile ogni azione per lo stesso titolo contro altri soggetti.

L'ordinamento, quanto al risarcimento del danno a chi lo abbia effettivamente subito, imputa alla collettività, e cioè allo Stato, che giuridicamente la entifica, i fatti della guerra come tali, in tutte le loro manifestazioni. E non sono dunque ammissibili imputazioni giuridiche dei medesimi fatti, allo stesso titolo, ad altri soggetti. La responsabilità dell'autore effettivo del fatto, ove eventualmente sussista, è soltanto verso lo Stato, e ha tutt'altro titolo, e tutt'altri effetti.

Che nessuno possa pretendere due volte, nei confronti di due diversi soggetti, l'adempimento di una stessa obbligazione, è, del resto, un principio generale, il quale in materia di danni di guerra trova, per giunta, espressa formulazione nell'art. 12 della legge 26 ottobre 1940 n. 1543, sulla cui base l'indennizzo statale « non è cumulabile con altre indennità dovute da chiunque, a qualsiasi titolo, in dipendenza dei medesimi danni » (16).

AVV. ALDO M. SANDULLI
Prof. di dir. amm. nell'Univ. di Trieste-

(15) Sulla distinzione tra confisca preventiva e confisca repressiva, cfr. IACCARINO, *La confisca*, 1935, p. 120 segg.

(16) Cfr. anche l'art. 15 del testo unico 27 marzo 1919 n. 426. La giurisprudenza del Consiglio di Stato francese, nell'ammettere che del danno subito per fatti delittuosi dei funzionari il danneggiato abbia diritto a esser rivalso sia da parte della pubblica Amministrazione, sia da parte del funzionario, presuppone sempre che venga esattamente ed equamente determinata la misura della responsabilità dell'una e dell'altro al fine della ripartizione dell'obbligazione, la quale rimane sempre una. Cfr. le decisioni sul caso Stavisky cit. *sub* nota 2.

coadiuvavano anche in azioni di guerra contro le truppe anglo-americane. Deriva che, alla stregua della parola della legge, le brigate nere devono ritenersi equiparate, per gli effetti del decreto legislativo in esame, alle forze armate nemiche. Concorda l'interpretazione logica. Se infatti si seguisse l'opinione contraria, verrebbe ad affermarsi che, per tutti i danni arrecati dalle brigate nere, e nei casi in cui gli autori non potessero essere identificati o fossero nullatenenti, nessun indennizzo dovrebbe corrispondere lo Stato; il che non è, poichè, come è noto, il decreto legislativo suddetto fu emanato appunto per corrispondere alle legittime richieste di tutti coloro che, per essersi dimostrati antifascisti e antinazisti, subirono spoliazioni, saccheggi e incendi di cose ad opera delle forze armate fasciste. Per lo stesso motivo non può ritenersi che la espressione « formazioni volontarie partecipanti alle formazioni belliche » sia da riferire esclusivamente a quegli elementi delle brigate nere che fossero stati inquadrati in formazioni tedesche o che comunque avessero compiuto fatti di guerra guerreggiata; poichè, in caso diverso, rimarrebbero necessariamente privi di indennità tutti quei fatti che queste formazioni hanno compiuto nelle retrovie, come atti di rappresaglia, e che sono i più numerosi poichè quivi esse agivano; e ciò contro lo scopo specifico che la legge si è proposta di raggiungere e cioè, come innanzi si è detto, di assicurare in ogni caso il risarcimento del danno, specialmente per la considerazione che, essendo spesse volte dette formazioni composte da elementi che ripiegavano da altre località, sarebbe stato oltremodo difficile identificare i colpevoli. Inoltre la parola « partecipante » ha il significato ampio di affiancarsi, cooperare, collaborare, e non quello ristretto di inquadarsi in altre formazioni.

Ma, posta la equiparazione, ai fini del risarcimento dei danni di guerra, delle brigate nere alle formazioni dei veri partigiani, deriva che, come non possono non ritenersi partecipanti alle forze armate nazionali i veri partigiani, pur non essendo, nè potendo essere inquadrati nelle stesse, perchè agivano autonome dietro la linea del fronte di guerra, così devono ritenersi partecipanti alle forze armate nemiche le brigate nere, che non erano inquadrate nelle truppe tedesche; e inoltre, come non può pensarsi risarcibile dai singoli elementi di una formazione isolata di partigiani il danno subito da terzi in occasione di una azione contro elementi nazi-fascisti, così ugualmente deve ritenersi risarcibile dallo Stato un danno arrecato, sempre a causa di guerra, da elementi della brigata nera, che agissero in un ambito ristretto, quale una provincia, e lontano dal luogo della battaglia.

Accertata la condizione soggettiva, di partecipanti a formazioni belliche nemiche, degli autori del fatto, oggetto del presente giudizio, resta da esaminare se questo, anche oggettivamente, sia da considerare fatto di guerra. All'uopo la parola della legge è chiara nel considerare come tale anche quello « che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, è stato occasionato dalle stesse », e inoltre, « le azioni di rappresaglia e gli irregolari ed abusivi prelevamenti di cose mobili », sempre che i fatti stessi siano compiuti dalle forze armate o da formazioni ad esse equiparate. Nella specie ricorrono entrambe le condizioni oggettive suddette, poichè trattasi di asportazione di cose mobili, quasi un saccheggio, occasionato da ragioni di guerra, perchè compiuto in danno di elementi partigiani allo scopo preciso di nuocere agli stessi, come atti di rappresaglia per la loro attività antifascista, unitamente al fermo di famigliari, che vennero trattenuti quali ostaggi, mentre gli oggetti asportati furono conservati nel comando della brigata nera, e cioè abusivamente tenuti dalla stessa formazione politico-militare, quasi come esca, colla promessa di restituzione, per costringerli a costituirsi.

Devesi pertanto concludere che, per la qualità soggettiva degli autori della asportazione dei mobili subito dagli attori e per la natura oggettiva della stessa, essa fu un fatto di guerra, poichè si inquadra perfettamente nella

serie degli atti indiscriminati ed inconsulti, prodotti da una guerra faziosa e fratricida.

Sulla seconda questione, della risarcibilità del danno da parte del privato, oltre che dello Stato, ritiene il Collegio di rispondere negativamente.

All'uopo va rilevato che la legge annovera il fatto, oggetto della presente causa, fra i fatti di guerra. Or, secondo il significato comune delle parole, fatto di guerra equivale a fatto della guerra; è cioè quel fatto che, pur essendo stato necessariamente posto in essere dalla attività di singoli uomini, poichè sono questi che fanno la guerra, tuttavia appartiene ad un fattore ad essi comune ed estraneo, ad una forza superiore e talmente preminente, che l'attività dei singoli si confonde, scompare e resta annullata dallo sforzo comune. Ciò appare tanto più vero ove si consideri che, secondo il diritto comune, la guerra, nei riflessi dei rapporti dei singoli, è considerata come il caso tipico di forza maggiore, e cioè come quella forza che s'impone al singolo, senza che questi possa sottrarsi, sicchè l'azione compiuta, sotto l'influenza della stessa, non appartiene al soggetto, ma a questa forza estranea. Viene meno così la *suita* fisica e psichica dell'azione rispetto a colui che l'ha compiuta e l'evento, che ne consegue, non può comunque porsi in rapporto di derivazione con il soggetto agente, ma deve porsi a carico di un fattore a questi estraneo, che talvolta esula dal campo della stessa individualità, per confondersi con le forze irregolari della natura o, come nella specie, con le forze della collettività. Ne deriva che, essendo l'asportazione dei mobili, subita dagli attori, definita dalla legge come fatto di guerra, se anche sia stato individuato il mandante della stessa, tuttavia questi non può essere ritenuto responsabile del danno cagionato, perchè è la legge stessa che non lo ritiene autore del fatto, ma questo pone a carico di un fattore diverso, quale è la guerra.

Nè rileva che nella specie trattasi di fatto avvenuto nel corso di lotte interne e che erano quelli di parte convenuta da considerarsi fuori legge, poichè invece, una volta considerato il fatto come avvenimento di guerra, esso ha la stessa natura di un bombardamento aereo o terrestre, esplosione di munizioni o di ordigni bellici, che da chiunque cagionati, sia amici che nemici, sono sempre fatti non imputabili al singolo, ma a quella forza che, in quanto risultante dal concorso dello sforzo di ognuno, o di altro a questo contrapposto, è a tutti comune ed a tutti estraneo, perchè è la guerra.

Ed è appunto per tali considerazioni che lo Stato si è assunto l'obbligo del risarcimento del danno in favore di colui che l'ha subito, poichè, se questo è stato determinato dall'attività collettiva di tutti i cittadini o da un'altra che a questa necessariamente si contrappone, è la collettività stessa che è tenuta a risarcirlo.

Ma, pervenuti a tali conclusioni attraverso l'interpretazione della parola della legge, occorre pur rendersi conto del perchè lo Stato legittimo si sia assunto l'obbligo dell'indennizzo del fatto dannoso compiuto da formazioni a lui ribelli, quali le brigate nere, all'uopo considerandolo fatto di guerra. La prima ragione è stata dianzi accennata e consiste nella necessità di corrispondere alle legittime richieste di tutti coloro che, per non servire il nemico, furono costretti a subire spoliazioni, incendi di cose e rappresaglie da parte dei suoi satelliti: onde lo Stato, avocando a sè l'onere del risarcimento del danno, solleva i singoli da ogni procedura individuale ed assicura a tutti l'indennizzo, anche quando gli autori del danno non siano identificabili o non possano corrispondervi con le proprie sostanze. Inoltre, con il decr. legisl. luog. 27 luglio 1944 n. 159 e leggi successive, il legislatore aveva già disposto la confisca, a favore dello Stato, dei beni di coloro che si posero spontaneamente ed attivamente al servizio del nemico. Or fra questi sono indubbiamente gli appartenenti alla brigata nera, i quali abbiano compiuto atti di rappresaglia contro i beni di cittadini, determinati dallo scopo di favorire il nemico, e cioè da ragioni di guerra. Deriva che, se l'autore di tali fatti paga già la sua colpa, con il cedere i suoi beni alla collettività, non può più essere

chiamato a rispondere di ciascuno di essi nei confronti del singolo, ma è la collettività stessa, impersonata nello Stato, che deve rispondere, per evitare una ingiusta duplicazione di azioni.

Infine vi è una ragione, ben più rilevante, di indole politico sociale, ed è che con il decr. legisl. 6 settembre 1946 n. 226 il legislatore ha inteso di attuare un'amnistia civile, pari a quella stabilita con il decr. presid. 22 giugno 1946 n. 4, per i delitti politici e di collaborazionismo. Esempi di tali provvedimenti legislativi ricorrono frequenti nella storia del diritto medioevale, allorchè, alla fine di sanguinose lotte di parte nell'interno dello stesso Stato, questo, *pro bono pacis*, toglieva ai danneggiati il diritto di agire in giudizio contro i membri di parte avversa per il risarcimento di danni, al fine di eliminare il perpetuarsi della lotta collettiva in tante minori liti individuali innanzi al magistrato. È quanto appunto il legislatore ha voluto attuare nella specie, dopo la guerra faziosa succeduta all'armistizio, assumendosi l'onere del risarcimento dei danni, nel frattempo verificatisi, a fine di evitare che la pacificazione degli animi fra i cittadini fosse ostacolata dal perpetuarsi di liti giudiziarie, per fatti avveratisi durante la lotta di parte e che necessariamente rievocano e tengono desti gli odii sopiti.

Posto dunque che, per i motivi innanzi esposti, lo Stato si è assunto l'obbligo del risarcimento del danno derivato da tali fatti al privato, è evidente che questo non ha più azione, per lo stesso titolo, nei confronti di colui che lo ha cagionato. E ciò per la seguente ulteriore considerazione che, a parere del Collegio, ha carattere definitivo: è principio fondamentale della nostra legislazione, già scritto nell'art. 29 dello Statuto, che le proprietà sono inviolabili, e per ciò solo quando l'interesse pubblico lo esiga si può essere tenuti a cederle, mediante giusta indennità. Quando ciò avviene, si parla di espropriazione della proprietà o di un diritto, onde può inversamente affermarsi che, ogni qualvolta lo Stato paghi al singolo una indennità per un diritto che gli compete, sia pure nei confronti di altri, si ha una espropriazione del diritto.

È quanto appunto si è verificato nella specie, con il decr. legisl. 6 settembre 1946 n. 226: poichè lo Stato assume egli stesso l'obbligo di risarcire quel danno, attua una rimozione od una espropriazione del diritto che compete al singolo nei confronti dell'altro cittadino, sicchè il danneggiato si trova sfornito del diritto sostanziale, e per ciò privo della conseguente azione per farlo valere in giudizio, nei confronti di colui che quel danno ha arrecato. (*Omissis*)

Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE DI ROMA.

Ordinanza 15 febbraio 1947; Pres. ed est. LA VIA; S. a. c. i. m. (AVV. CARNELUTTI, CERULLI-IRELLI) c. Simoncini e Gerardi (AVV. CONFORTI, RICCI).

Ingiunzione (procedimento per) — Decreto provvisoriamente esecutivo — Sospensione dell'esecuzione — Incompetenza del giudice adito (Cod. proc. civ., art. 642, 646, 649).

Quantunque il giudice istruttore nel processo di opposizione non sia stato ancora designato, il presidente è incompetente a disporre la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione. (1)

(1) Dispone l'art. 649 cod. proc. civ. che « il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto, concessa a norma dell'art. 642 »; *quid iuris*, se il giudice istruttore non è stato ancora designato? Il Tribunale di Roma, al quale era stato, in applicazione analogica degli art. 351 e 357, rivolto reclamo avverso la ordinanza del Presidente che aveva respinto la istanza di sospensione, ha rite-

Di conseguenza la paga determinata dalle norme corporative può, oggi, appena rappresentare un punto di riferimento.

La mancanza di una disciplina di categoria mette in primo piano, giusta il citato art. 2099, 2° comma, cod. civ., l'autonomia contrattuale individuale. Nella specie, però, poiché il rapporto fu troncato nel momento in cui doveva riprendere vita e le nuove condizioni sulla retribuzione dovevano stipularsi, venne meno la possibilità di pattuizioni dirette. La mancanza di una paga determinata obiettivamente o subbiettivamente autorizza, così, l'intervento del giudice, il quale provvede secondo il suo equo criterio e con le cautele del caso. (*Omissis*)

Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE DI MANTOVA.

Sentenza 12 marzo 1947; Pres. FINADRI, Est. JANNUZZI; Pupillo (Avv. POLACCO) c. Motta (Avv. MICHELOTTO, SCORRI).

Danni di guerra — Rappresaglia di militi delle brigate nere in danno di partigiani — Fatto di guerra — Responsabilità dello Stato — Legittimazione passiva dei colpevoli — Inesistenza (D. legisl. 6 settembre 1946 n. 226, equiparazione delle formazioni partigiane alle forze regolari, art. 1).

Lo Stato è, ai sensi del decreto legisl. 6 settembre 1946 n. 226, tenuto a risarcire coloro ai quali militi delle brigate nere asportarono, a titolo di rappresaglia, la mobilia per la loro qualità di partigiani. (1)

I proprietari della mobilia non sono legittimati a chiedere il risarcimento del danno ai colpevoli dell'asportazione. (2)

(1-2) Il testo della sentenza si legge in questa raccolta, retro c. 761, con nota del prof. A. M. SANDULLI. Ne riproduciamo le massime per pubblicare la seguente nota del nostro redattore avv. D. L. BIANCO. L'importante questione riceve così un completo commento da diversi punti di vista per opera di due scrittori che alla conoscenza del diritto uniscono non minore esperienza bellica, il primo quale combattente in Russia, l'altro quale partigiano nella guerra di liberazione.

Saccheggi fascisti e danni di guerra.

1. — La sentenza del Tribunale di Mantova appare motivata con molto acume e sottigliezza di ragionamento: ma si risolve, in fondo, in una sforzatura, con una conclusione finale che non persuade.

In sostanza, le questioni da risolvere erano tre, vale a dire:

a) ai fini del risarcimento dei danni di guerra, le formazioni militari neo-fasciste (nella specie: brigata nera) possono essere considerate forze armate nemiche, allo stesso modo che, nel decreto 6 settembre 1946 n. 226, le formazioni partigiane sono considerate forze armate nazionali?

b) una incursione di militi neri, per ordine del loro comandante, nell'abitazione di un partigiano, e il conseguente saccheggio, possono essere considerati «fatto di guerra», e fondare pertanto, verso lo Stato, il diritto all'indennizzo?

c) l'assunzione, da parte dello Stato, dell'obbligo di risarcimento dei danni prodotti da un evento qualificabile come «fatto di guerra», toglie al danneggiato la possibilità di rivolgersi direttamente all'autore di quei medesimi danni, per chiedergli l'indennizzo secondo il diritto comune?

Sui primi due punti, il Tribunale risponde affermativamente, e tale soluzione è pienamente da approvare, senza che sia necessario insistere su ragioni abbastanza ovvie. Risponde pure affermativamente sul terzo punto: ma è qui, a nostro avviso, che non si può più essere d'accordo.

2. — Già intanto — diciamo pure — la conclusione accolta nella sentenza annotata, è tale da apparire, così a prima impressione, sconcertante.

Basta richiamare, nei termini in cui è stata considerata dal Tribunale, la fattispecie, che si delinea nel modo seguente: un comandante di brigata nera, durante il periodo della lotta di liberazione, ordina ai suoi dipendenti l'arresto d'un partigiano, e

Il saccheggio della sua casa: ed i militi neri, se non possono eseguire, per l'assenza del ricercato, la prima parte dell'ordine, eseguono però benissimo la seconda, portando via una quantità di mobili, che vengono messi a disposizione del comandante, nella sede del suo comando. Viene la liberazione, e il partigiano intenta lite contro quel comandante, per chiedergli il risarcimento dei danni: ma, in pendenza del giudizio, interviene il decreto 6 settembre 1946 n. 226, che estende la nozione di «fatto di guerra», tanto da rendere indennizzabili da parte dello Stato i danni in questione. Vuol dire allora che di questi danni il comandante non deve più rispondere, e che perciò il partigiano deve rinunciare a farsi indennizzare da lui?

Vedremo più avanti le ragioni giuridiche che, a nostro avviso, impongono una risposta negativa; ma ad ogni modo sta di fatto che la coscienza comune non può a meno d'insorgere contro una soluzione che, in parole povere, si esprime praticamente in questa bella situazione: da un lato il repubblicano, il quale ha ordinato il saccheggio, e magari ha ancora in casa la roba asportata, o in tasca i quattrini ricavati dalla vendita di essa, è al riparo da qualsiasi noia, e non risponde nemmeno per un soldo, mentre invece lo Stato (ossia la generalità dei cittadini) deve aggravare il suo bilancio, risarcendo a spese pubbliche, come danni di guerra, danni che sicuramente sono imputabili ad una persona determinata, reperibile e solvibile! (1)

3. — Non è difficile, ci sembra, cogliere il punto debole del ragionamento del Tribunale, e la radice del suo errore: ed è là dove si postula una perfetta equivalenza tra «fatto di guerra» e «fatto della guerra», nel senso che, se la legge considera una certa azione come «fatto di guerra», per ciò solo verrebbe a spogliarla delle sue caratteristiche individuali, e ad escludere l'imputabilità di essa al singolo che l'ha compiuta, rispetto al quale pertanto verrebbe meno «la *suitas* psichica dell'azione» (*sic*). In tal modo, il particolare «fatto di guerra» verrebbe considerato né più né meno che come il «fatto della guerra», ossia come la guerra, intesa quale fenomeno complesso, impersonale e anonimo, che è imputabile a tutti e a nessuno, e che opera nel mondo del diritto alla stessa stregua d'un terremoto o d'una inondazione.

Ora tutto questo, se non prendiamo abbaglio, è estremamente artificioso, e frutto solo di industriosa fantasia, perchè nulla, né nella lettera né nello spirito della legge, autorizza a ritenere che questa possa aver l'effetto taumaturgico descritto nella sentenza annotata, quasi che il legislatore, con un colpo di bacchetta magica, avesse potuto trasformare un determinato fatto in un fatto diverso, con esclusione addirittura della «*suitas* psichica dell'azione».

Forse, ciò che ha portato fuori strada il Tribunale è stata una falsa reminiscenza verbale, che l'ha condotto a risolvere l'una nell'altra, per identificazione, le due formule «fatto di guerra» e «fatto della guerra», mentre invece il rapporto fra esse è tutt'altro, ossia non d'identità, bensì di distinzione e di contrapposizione. In effetti, quelle due formule si trovano adoperate nella dottrina, ma per esprimere tutt'altra cosa da quella immaginata dal Tribunale: come appunto fa POLACCO (*Sul risarcimento dei danni di guerra*, in *Riv. dir. civ.*, 1918, 115-116), quando distingue e contrappone il «fatto della guerra», ossia la guerra nel suo complesso, lo stato di guerra, cioè, che produce danni generici e diffusi su tutta la collettività nazionale, e pertanto non risarcibili (c. d. danni indiretti: ristagno degli affari, riduzione dei trasporti ecc.), e il «fatto di guerra», ossia il singolo e specifico evento bellico, che lede diritti e non semplici interessi, e fonda perciò il diritto all'indennizzo.

In realtà, i fatti rimangono quello che sono; la guerra è la guerra, e il «fatto di guerra» è un avvenimento particolare, che sta alla guerra come la parte sta al tutto. E ripetendo la nota, incisiva frase di CHIOVENDA (*Istituzioni*, I, 39), può dirsi che «non v'è una logica di Stato», la quale costringa a considerare diverso da quello che realmente è, un determinato evento, in modo da doverlo attribuire alla forza oscura, impersonale, irresistibile della guerra, quando invece magari si sa per filo e per segno, rankianamente, *wie es eigentlich geschicht*, come sono andate realmente le cose, e si può con sicurezza stabilire la «*suitas* psichica dell'azione», e tutto il resto!

Vero è che la legge non fa distinzioni, e sancisce a carico dello Stato l'obbligo di risarcire i danni prodotti da qualsiasi «fatto di guerra», qualunque cioè ne sia la possibile qualificazione — fatto naturale o umano, atto lecito o illecito ecc. — (cfr. Visco, *La riparazione dei danni di guerra*, Bocca, 1943, pagg. 27 e 43):

(1) Nella specie, il comandante di brigata nera, che per l'ordinamento della R.S.I. era una pubblica autorità, per l'ordinamento dello Stato italiano è un privato, e gli atti da lui compiuti, oltre che non essere coperti dalle prerogative stabilite per gli atti amministrativi, non da considerarsi illeciti. Cfr. Cass. 30 ottobre 1946, in *Foro it.*, 1946, II, 89: «La R.S.I., il suo governo, le formazioni armate e, in genere, tutte le sue istituzioni politiche sono da considerarsi nel loro complesso viziati d'illegalità».

ma che cosa può significare questo, ai fini della questione in esame? È logico che, siccome per gran parte, forse la maggior parte, gli atti bellici sono (giuridicamente) leciti, e siccome, soprattutto, è troppo spesso impossibile o estremamente difficile individuare i singoli responsabili degli atti illeciti, e comunque perseguirli, è logico, dicevamo, che lo Stato prenda a suo carico, in blocco, i danni di guerra, evitando così complicazioni e difficoltà tanto gravi quanto evidenti.

Ma se la vittima, conoscendo perfettamente il responsabile dell'atto illecito, ritenendolo solvibile e avendolo a portata di mano, si decida ad agire, a proprie spese e a proprio rischio, contro lui, in base alle norme del diritto comune, non si vede perché si dovrebbe vietarglielo, tanto più che anche lo Stato verrebbe a beneficiare (del successo) di tale iniziativa, evitando l'onere dell'indennizzo. È un concetto, questo, così ovvio e ragionevole, che non bisognerebbe nemmeno dubitarne: e difatti non ne dubitava la più autorevole dottrina, quando osservava che l'assunzione dell'obbligo d'indennizzo da parte dello Stato non deve significare menomazione di quel diverso e maggior indennizzo che, per i medesimi danni, possa spettare alla vittima in base al diritto comune (2).

Non c'è dunque che da ribadire quanto già detto: i fatti rimangono quello che sono. Un «saccheggio» e un «prelevamento abusivo» hanno un bell'essere considerati nell'art. 1 del decreto 6 settembre 1946 n. 226: restano pur sempre un saccheggio e un prelevamento abusivo, ossia atti illeciti; e il fatto che la legge ammetta la risarcibilità, da parte dello Stato, dei danni che ne son derivati, non ne esclude per nulla la illiceità, con tutte le possibili conseguenze a carico dei rispettivi autori.

4. — Del resto, se veramente il legislatore avesse inteso sanzionare la *denegatio actionis* prospettata dal Tribunale, non avrebbe trascurato di dirlo. La «espropriazione del diritto» della vittima, per usare l'espressione della sentenza annotata, è cosa talmente grave che, con ogni probabilità, ove realmente voluta, non avrebbe mancato d'essere tradotta in una disposizione esplicita. Quando p. es. si è inteso negare al singolo ogni diritto al risarcimento dei danni prodotti dall'attività di polizia, lo si è detto espressamente (art. 7 t. u. 18 giugno 1931 n. 773): la disposizione appare per lo meno discutibile, ma intanto, positivamente, c'è.

Invece, per i danni di guerra, non solo una disposizione esplicita manca, ma anzi vi sono disposizioni da cui può ricavarci una conclusione perfettamente opposta a quella adottata dal Tribunale. Questo deve dirsi, anzitutto, per la norma che sancisce la non cumulabilità fra l'indennizzo conseguibile dallo Stato, e quello conseguibile da altre parti. L'art. 12 della legge 26 ottobre 1940 n. 1543 dispone infatti che «il risarcimento concesso con la presente legge non è cumulabile con altre *indennità* dovute da chiunque, a qualsiasi titolo, in dipendenza dei medesimi danni, le quali in ogni caso vanno detratte dal risarcimento a carico dello Stato». Aggiungiamo subito che non sarebbe giustificata una interpretazione restrittiva, che volesse limitare la portata di questa norma agli indennizzi diversi da quelli dovuti per atti illeciti, ed essenzialmente agli indennizzi contrattualmente prestabiliti (esempio tipico, l'indennità d'assicurazione). Senza dir altro, basta rilevare che la dizione della norma in parola è meglio specificata in quella della disposizione regolamentare, cioè dell'art. 3 capov. del decreto 16 dicembre 1940 n. 1957, secondo cui «debbono essere altresì denunziati, agli effetti dell'art. 12 della legge, *gli indennizzi o compensi* che possono a qualsiasi titolo spettargli [al danneggiato], relativamente ai beni danneggiati, da parte di enti, società o privati»: di fronte alla quale dizione, il dubbio sembra difficilmente sostenibile.

È comunque, se proprio lo si volesse sostenere, esso dovrebbe venir meno davanti alla norma della legge precedente, ossia all'art. 15 t. u. 27 marzo 1919 n. 426, così concepito: «Il risarcimento stabilito dal presente testo unico non può cumularsi con alcun altro dovuto da chiunque, per qualsiasi titolo, in occasione dei medesimi fatti. Il danneggiato ha la scelta fra l'uno e l'altro risarcimento. Ove preferisca richiedere l'indennità allo Stato, questo è surrogato nel diritto del danneggiato verso qualunque debitore che, per qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, sia tenuto al risarcimento o indennità, ma deve restituire al danneggiato medesimo i premi d'assicurazione o altri corrispettivi all'uopo sborsati durante il periodo della presente guerra. Ove preferisca invece il diverso risarcimento, nessun diritto di regresso spetta al debitore di questo contro lo Stato».

(2) Così POLACCO, *op. cit.*, 107: «poiché è pur possibile che il legislatore, nell'estendere le sue provvidenze a casi sin qui sottratti ad azione d'indennizzo, ne limiti l'importo o lo subordini a modalità e condizioni speciali, s'intende bene che siffatte limitazioni, modalità o condizioni non dovranno estendersi a quei casi in cui l'integrale incondizionato indennizzo costituisce già un *ius receptum*, né alcun altro beneficio sinora riconosciuto verrà comunque menomato».

Questa norma fissa e spiega, con grande chiarezza, la situazione nascente dalla legge sui danni di guerra, nel senso d'una alternatività di diritti e sussidiarietà di obblighi: in quanto il danneggiato è libero di scegliere fra l'uno e l'altro modo d'indennizzo, mentre lo Stato deve pagare solo se il danneggiato non voglia o non possa farsi risarcire dall'autore del danno. Ed è vero che il 2° ed il 3° comma della norma stessa non sono stati riprodotti nelle norme successive, attualmente vigenti: ma ciò si spiega, non con una indimostrata volontà di modificare così radicalmente la legge (volontà di cui bisognerebbe pure che qualche traccia fosse rimasta, in lavori preparatori o altrove), bensì — si può supporre — per il motivo che i due commi non riprodotti sono, a ben guardare, superflui, limitandosi essi a disposizioni che possono già pianamente dedursi dalle norme del diritto comune combinate con quelle della legge sui danni di guerra.

Insomma: non risulta minimamente che il legislatore del 1940 abbia inteso regolare questo importante e delicato punto in maniera diversa che il legislatore del 1919, e si può affermare che l'art. 12 della legge 26 ottobre 1940 n. 1543 e l'art. 3 capov. del decreto 16 dicembre 1940 n. 1957 derivano direttamente dall'articolo 15 del t. u. 27 marzo 1919 n. 426, di cui accolgono e riproducono, in diversa formulazione, il medesimo contenuto essenziale. Contenuto che è, appunto, nel senso della sopravvivenza della comune azione di responsabilità verso l'autore del danno.

5. — Ma inoltre, perché la costruzione del Tribunale potesse apparire plausibile, bisognerebbe che ci fosse coincidenza, almeno teorica, fra ciò che si può conseguire con un mezzo e ciò che si può conseguire con l'altro; vale a dire, bisognerebbe che lo Stato desse con la mano destra (risarcimento dei danni di guerra) ciò che toglie con la sinistra (indennizzo secondo il diritto comune). Invece questa coincidenza non c'è.

Difatti, mentre il diritto comune assicura la riparazione integrale del pregiudizio patrimoniale subito, la legge sui danni di guerra lo concede solo in misura parziale, in quanto, fra l'altro:

a) non è risarcito il danno lucro-cessante, bensì solamente il danno emergente, e limitatamente alla perdita, distruzione e deterioramento delle cose corporali (v. per tutti Visco, *op. cit.*, 100; e Comm. danni guerra Genova 2 gennaio 1942, *Foro it.*, 1942, I, 236);

b) la valutazione del danno vien riferita al momento in cui esso si è prodotto, restando così a carico del danneggiato la svalutazione monetaria intervenuta fra quel momento e il momento della liquidazione, mentre invece, secondo l'opinione ormai prevalsa (v. Cass. 18 agosto 1946, *Foro it.*, 1946, I, 829, con osserv. di SCIALOJA), nel diritto comune quel che conta è il momento della liquidazione (v. Visco, *op. cit.*, 116);

c) per certe specie di beni, destinati ad usi che la legge dice «di lusso» — dove la parola «lusso» deve però intendersi in senso particolare (cfr. Comm. centr. danni guerra 18 maggio 1942, *Foro it.*, 1942, I, 367) — il risarcimento è fortemente limitato, e si riduce a una frazione soltanto del danno effettivamente subito, con una falcidia che, oltre il valore di 250.000 lire, assorbe ben i nove decimi del danno stesso;

d) per i danni delle cose immobili, è obbligatorio il reimpiego dell'indennizzo;

e) in nessun caso e per nessun motivo son dovuti interessi di mora.

Ora, è mai possibile ammettere che il legislatore abbia proprio voluto una enormità simile? Che cioè abbia così pesantemente calcolato la mano sulla vittima, fino al punto, non solo di privarla del suo diritto verso il danneggiante, dandole al posto di questo un altro debitore (Stato), ma addirittura fino al punto di restringere il contenuto del diritto originario, sopprimendolo per una rilevante parte?

Per giunta, si rifletta che, quando il decreto 6 settembre 1946 veniva emanato, era ben chiaro alla mente di tutti che, praticamente, lo Stato non sarà mai in grado di adempiere regolarmente l'obbligo assunto colla l. 26 ottobre 1940: e si comprenderà ancor meglio l'inaccettabilità della tesi criticata, in quanto, alla stregua di questa, l'emanazione del decreto 6 settembre 1946, anziché costituire un beneficio per gli interessati, si risolverebbe a loro danno, in una vera beffa (3).

(3) Tanto più ciò sarebbe a dirsi se dovesse prender piede l'interpretazione recentemente svolta in una elaborata decisione del Consiglio di Stato (5 luglio 1947, in *Foro it.*, 1947, III, 113), secondo cui il risarcimento dei danni di guerra mette capo, non ad un diritto soggettivo perfetto, ma soltanto ad un interesse legittimo, non tutelabile davanti al giudice ordinario. Peggio che peggio, poi, se si dovesse addirittura prender per buona la tesi che l'Avvocatura dello Stato non esita a sostenere con disinvolta insistenza, e che è già stata persino accolta in giurisprudenza (v. Comm. centr. danni guerra 18 maggio 1942, già citata): la tesi cioè che il danneggiato non ha nemmeno un interesse legittimo al risarcimento dei danni di guerra, ma solo un interesse semplice,

6. — E qui, viene opportuno accennare brevemente alla *ratio* e alla *ocasio legis*.

Quale fu l'intento informativo del decreto 6 settembre 1946? Fu, indiscutibilmente, quello di favorire, con criterio di giustizia, tutti coloro, che, a causa o in occasione della guerra partigiana, avevano subito danni, ad opera di militari nazi-fascisti, per azioni non costituenti vero e proprio combattimento (rappresaglie, ecc.).

È noto che il Ministero del tesoro (secondo una tesi illustrata nella circolare 30 ottobre 1945, n. 80044, della Direzione gen. per i danni di guerra) rifiutava sempre tenacemente di considerare come danni di guerra quelli prodotti da militari nazi-fascisti con saccheggi, devastazioni, incendi ecc. compiuti per rappresaglia, pretendendo di limitare l'indennizzo ai soli danni prodotti nella flagranza del combattimento, o almeno in strettissima correlazione col medesimo. Contro questa interpretazione restrittiva s'eran levate proteste, ed eran state prese iniziative di vario genere (4): proteste ed iniziative che non si sa a che cosa avrebbero approdato, se non fosse intervenuta la c. d. agitazione partigiana di Asti dell'agosto-settembre 1946, che determinò il Governo ad emanare rapidamente un complesso di provvedimenti da tempo sollecitati dagli ex-partigiani e fra essi, appunto, il decreto 6 settembre 1946.

Se queste, dunque, furono la *ratio* e la *ocasio legis*, tanto più riesce difficile aderire alla costruzione della sentenza annotata, la quale, in buona sostanza, utilizza la legge per peggiorare la posizione giuridica di coloro (partigiani, e popolazioni civili colpite dai nazi-fascisti in odio ai partigiani) che la legge stessa, invece, chiaramente (e giustamente) intendeva favorire.

Ed inoltre, il richiamo alla *ratio* e alla *ocasio legis*, come sopra specificate, basta anche a sgombrare il campo d'un argomento addotto dal Tribunale per giustificare la sua decisione: che, cioè, col decreto 6 settembre 1946 il legislatore avrebbe inteso attuare « un'amnistia civile, pari a quella stabilita con il decreto 22 giugno 1946 n. 4, per i delitti politici e di collaborazione ». Ripetiamo: basta tener presente com'è venuto fuori il decreto 6 settembre 1946, per convincersi che l'argomento in parola è fuori della realtà, e che se qualcosa in quel momento il legislatore poteva avere pel capo, era tutto fuor che l'intenzione di favorire i repubblicani, sancendone nientemeno che l'esenzione da ogni responsabilità patrimoniale per le loro malefatte.

Del resto, la tesi in esame non quadra anche per un altro verso: in quanto cioè questa fantasticata « amnistia civile » lascerebbe sempre fuori altri danni, quelli alle persone, di cui non si occupano né la legge 26 ottobre 1940 n. 1543, né il decreto 6 settembre 1946. Rispetto ai danni alle persone (p. es. da sevizie non « particolarmente efferate »), l'amnistia penale lascia sopravvivere l'azione per il risarcimento: ed ecco così che la « amnistia civile » di cui parla il Tribunale sarebbe incompleta, e perciò inidonea a raggiungere la « pacificazione dei cittadini » nei termini prospettati dal Tribunale stesso. (5)

7. — Da ultimo, è egualmente infondata l'altra ragione escogitata dal Tribunale, quando rileva che la espropriazione del diritto spettante alla vittima contro l'autore del danno, e la sua sostituzione col diritto verso lo Stato, si giustificerebbe pel fatto che il legislatore, col decreto 27 luglio 1944 n. 159, e colle leggi successive, ha già ordinato la confisca, a favore dello Stato, dei beni di quanti s'eran posti spontaneamente ed attivamente al servizio del nemico: sicché sarebbe una ingiusta duplicazione mantenere la responsabilità personale del danneggiante verso la vittima.

Molto si potrebbe dire in proposito, ma crediamo sia sufficiente osservare che:

a) siccome *bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno*, la confisca può colpire soltanto i beni che rimangono al colpevole dopo l'adempimento delle obbligazioni sorte nel suo patrimonio per causa anteriore, e salvo l'ordine delle prelazioni: quindi, nessuna duplicazione! (6);

il cui soddisfacimento è rimesso interamente al potere discrezionale della pubblica Amministrazione!

(4) Ricordiamo il nostro articolo *Guerra partigiana e danni di guerra* nel quotidiano romano *L'Italia libera* del 24 febbraio 1946, e le interpellanze presentate alla Consulta nazionale intorno a quel tempo.

(5) L'art. 3 del decreto 22 giugno 1946 n. 4 fornisce anzi un argomento per confermare l'ammissibilità dell'azione per il risarcimento dei danni prodotti da atti illeciti, che al tempo stesso son « fatti di guerra ». Detta norma infatti esclude dall'amnistia i « fatti di saccheggio », gli stessi cioè che, per il decreto 6 settembre 1946, producono a carico dello Stato l'obbligo d'indennizzo. Altro, dunque, che colpo di spugna su tutto, e remissione generale dei debiti! Se la legge, nonostante la generosa amnistia, intende che gli autori di saccheggi sian perseguiti in via penale, a maggior (o almeno eguale) ragione deve ammettere che lo siano in via civile, colla comune azione di responsabilità per atti illeciti.

(6) Cfr. in argomento Trib. civ. della Senna 10 luglio 1947 in *Gaz. Pal.*, n. 274-276 del 1-3 ottobre 1947.

b) normalmente la confisca dovrebbe disporsi colla sentenza di condanna: eccezionalmente, si ammette anche in caso d'estinzione del reato, mediante ordinanza del tribunale pronunciata su richiesta del Ministro delle finanze (art. 1 del decreto 26 marzo 1946 n. 134 e art. 1 del decreto 19 novembre 1946 n. 392). Perciò è vero che, teoricamente, nonostante l'amnistia di cui han fruito, così largamente, i repubblicani continuano ad aver i loro beni esposti a confisca: ma sarebbe interessante sapere a carico di quanti, fra i tanti amnistiati, la confisca è stata effettivamente chiesta e ordinata! Oltre tutto, la giurisprudenza ha già avuto occasione di affermare criteri piuttosto rigorosi in materia (cfr. da ultimo Cass. 8 aprile 1947, su ricorso di Edda Mussolini, in *Arch. pen.*, 1947, II, 358, con nota di PANNAIN);

c) comunque, la confisca colpisce i beni *attuali* del colpevole, non anche quelli che egli potrebbe acquistare successivamente, p. es. per eredità, e che non si vede perchè dovrebbero essere sottratti alla comune garanzia patrimoniale.

Sembra dunque chiaro che nemmeno la confisca, prevista con effetti pressochè platonici dalle leggi repressive del fascismo vecchio e nuovo, può escludere che il risarcimento dei danni di guerra continui a rimanere quello che è sempre stato: un beneficio a favore della vittima, e non una misura espropriativa a suo carico. Vale a dire, un beneficio che opera solo se ed in quanto l'interessato lo voglia, e che non deve minimamente compromettere la sua libertà d'azione verso il colpevole, al quale non v'è alcun motivo di applicare un trattamento privilegiato come quello, singolarmente benevolo, di cui la sentenza annotata è uno sconcerante esempio.

DANTE LIVIO BIANCO
Avvocato in Torino

P. S. — La nostra nota era già redatta, quando abbiám potuto vedere, in bozze, la nota di SANDULLI alla stessa sentenza del Tribunale di Mantova, riprodotta *retro*, I, 781.

Limitandoci a brevissime osservazioni, rileviamo come le critiche mosse da SANDULLI alla sentenza non possano essere interamente condivise, giacchè in realtà la sentenza, nei suoi ragionamenti, si riferisce alla Brigata nera, non alla Guardia nazionale repubblicana, e comunque non è che qualifici direttamente questi corpi come formazioni partigiane, bensì ne afferma l'appartenenza alle forze armate nemiche, allo stesso modo che le formazioni partigiane appartengono alle forze armate nazionali.

Quanto poi al punto trattato specificamente nella nostra nota, vorremmo quasi dire che SANDULLI ha ingiustamente minimizzato la questione, spostandone i veri termini. Anche ammesso che il medesimo fatto non possa esser giuridicamente imputato, *allo stesso titolo*, a diversi soggetti, il vero è che, nel caso nostro, l'imputazione sarebbe a *titoli ben differenti*: contro il danneggiante, a titolo di responsabilità per atti illeciti, e contro lo Stato, sussidiariamente, a titolo che potrebbe dirsi, forse, di solidarietà nazionale.

Il punto vero di questione è se, nonostante l'attribuzione del diritto verso lo Stato, persista egualmente il diritto verso il colpevole (salvo sempre il divieto di cumulo, in concreto, dei due indennizzi): e su questo punto, francamente, ci pare che la nota di SANDULLI non faccia sufficiente luce.

D. L. B.

Vedi da ultimo, in senso contrario alla sentenza annotata, Trib. Napoli 5 novembre 1946 in *Dir. e giur.*, 1947, 146.

Rivista di Giurisprudenza Civile e Commerciale

Diritti d'autore — Protezione internazionale — Opere di cittadini degli Stati Uniti — Reciprocità generica — Deposito delle opere in Italia — Irrilevanza (L. 22 aprile 1941 n. 633, protezione del diritto d'autore, art. 106, 186, 187, 188).

Le opere degli autori statunitensi sono protette in Italia in base al principio della reciprocità generica, e il deposito delle loro opere in Italia non ha perciò carattere costitutivo ai fini della tutela. (1)

(1) È noto che la protezione del diritto d'autore è regolata, in relazione alle opere degli stranieri pubblicate all'estero, dalla Convenzione stipulata a Berna il 9 settembre 1886, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, ratificata in Italia con legge del 14 ottobre 1914 n. 1114, e ancora riveduta a Roma il 2 giugno 1928. La Convenzione attua il principio dell'assimilazione, assicura,